

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 416.

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D.Lgs.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e V; D.Lgs.vo n. 42/2004 (e s.m.i.); L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.) - Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione, in sanatoria, alle emissioni in atmosfera e Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria relativamente al “Progetto di ampliamento della cava di sedimenti carbonatici, con annesso impianto di frantumazione inerti, sita in località “Pergola” in agro del Comune di Marsico Nuovo (PZ)” - Proponente: Pergola Calcestruzzi S.n.c.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 417.

L.R. n. 47/1998; D.Lgs.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II; Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 1705 del 22 novembre 2011 relativamente al “Progetto di modifica dell’impianto per la produzione di resine epossidiche sito nel Comune di Pisticci (MT)” proposto dalla Società DOW Italia S.r.l.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 418.

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D.Lgs.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e V; D.Lgs.vo n. 42/2004 (e s.m.i.); L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.) - Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Autorizzazione alla Coltivazione Mineraria relativamente al “Progetto per la coltivazione mineraria di una cava di litotipi carbonatici, con annesso impianto di frantumazione inerti, ubicata in località “Galdicello” in agro del Comune di Lauria (PZ)” - Proponente: Ditta Olivieri S.r.l.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 420.

Decreto Legislativo D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 20. Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e s.m.i., con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita ed integrata la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 e s.m.i., concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte deliberative della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, che sostituisce le Deliberazioni n. 1148/2005, n. 1380/2005, n. 753/2010 e n. 421/2013, ed avente ad oggetto “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014, concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

VISTA la D.G.R. n. 845 del 4 luglio 2012, con la quale è stato nominato il Dirigente dell’Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica;

VISTA la D.G.R. n. 2058 del 14 dicembre 2010, con la quale è stato nominato il Dirigente dell'Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario e Competitività delle Imprese;

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.I. 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (rep. atti n. 36/CSR) e, in particolare, l'Allegato 3 "Competenze tecnico - professionali comuni di qualifica professionale";

VISTO il D.M. 18 gennaio 2011, n. 4, di recepimento dell'Intesa in Conferenza Unificata, del 16 dicembre 2010, recante l'adozione delle linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della Legge 2 aprile 2007, n. 40 (rep. atti n. 129/CU);

VISTO il D.I. 11 novembre 2011, di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226

(rep. atti n. 137/CSR), che ha modificato e integrato il sopra citato Accordo del 29 aprile 2010;

VISTO il D.I. 23 aprile 2012 di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011 (rep. atti n. 21/CSR);

VISTO l'Accordo fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 20 febbraio 2014, in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, recante "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)" (rep. atti n. 14/021/CR08/C9), che qui si intende formalmente recepito;

VISTI inoltre, i seguenti Accordi e Intese:

- Accordo tra Regioni e Province Autonome, del 25 febbraio 2010, per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a livello regionale (rep. atti n. 10/028/CR7a/C9);
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (rep. atti n. 66/CU);
- Intesa, in Conferenza Unificata, del 20 dicembre 2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali

e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (rep. atti n. 154/CU);

- Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in Conferenza Unificata, del 20 dicembre 2012, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente (rep. atti n. 152/CU);
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (rep. atti n. 252/CSR);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i., "Riordino del sistema formativo integrato";

VISTA la D.G.R. 2334 del 18 ottobre 2004, così come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1334 del 18 settembre 2006, recante i requisiti e le modalità per il riconoscimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell'art. 32 della L.R. n. 33/2003, e, in particolare, gli artt. 11 - 15;

VISTA la D.G.R. 1381 del 25 settembre 2006, recante i criteri e modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza;

VISTA la D.G.R. n. 1221 del 19 luglio 2010, con la quale la Regione Basilicata ha recepito il sopra citato Accordo del 29 aprile 2010;

VISTA la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e s.m.i., con la quale è stato approvato il "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi";

VISTA la D.G.R. n. 425 del 29 marzo 2011, "Accordo Regione Basilicata / U.S.R. Basilicata per la realizzazione dell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Intesa Regione Basilicata / Ufficio Scolastico Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 1207 dell'8 agosto 2011, "Istituzione del tavolo tecnico interistituzionale permanente in materia di istruzione e formazione";

VISTA la D.G.R. n. 1558 del 25 ottobre 2011, "Approvazione «Linee di intervento triennali» - per la qualificazione, il rafforzamento e l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica";

VISTA la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";

VISTA la D.G.R. n. 16 del 16 gennaio 2012, "Accordo Regione Basilicata / U.S.R. Basilicata per la realizzazione dall'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Approvazione pianificazione dell'offerta di IeFP 2011/2013";

VISTA la D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, con la quale è stato istituito il "Repertorio regionale delle attestazioni";

VISTA la D.G.R. n. 885 del 4 luglio 2012, con la quale la Regione Basilicata ha recepito i sopra citati Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, fermo restando l'Allegato 3 dell'Accordo del 29 aprile 2010;

VISTA la D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012, con la quale è stato approvato il documento metodologico "Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi";

VISTA la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" ed è stato approvato il format di "Scheda descrittiva della qualificazione" e i relativi standard professionali e formativi, nonché le "Linee guida del sistema regionale delle qualificazioni della Basilicata", contenenti gli elementi descrittivi di ciascuna qualificazione e gli standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento (standard formativi);

CONSIDERATO che nel sopra citato D.Lgs. n. 226/2005 è specificato:

- all'art. 1, comma 13, che "tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province Autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III";
- all'art. 20, che le Regioni assicurano i livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze;

CONSIDERATO che l'art. 6, "Esami finali e certificazione", dell'Accordo Territoriale di cui alla sopra citata D.G.R. n. 425/2011, prevede che "gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione

Basilicata", nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal D.Lgs. n. 226/2005;

CONSIDERATO che l'intero sistema di IeFP rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005, ivi inclusa la disciplina delle modalità di realizzazione degli esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale, in ossequio anche a quanto previsto dal sopra citato Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, nonché in coerenza con la cornice di riferimento generale di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e nelle more della completa definizione del sistema nazionale e regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione delle "Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" che, allegate al presente atto (All. A), ne costituiscono parte integrante e sostanziale, quale riferimento obbligatorio a partire dal primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi a regime di IeFP previsto per il 2014;

PRESO ATTO che i materiali sono stati condivisi con i rappresentanti istituzionali e del partenariato economico e sociale regionale, di cui al "Tavolo tecnico interistituzionale permanente in materia di istruzione e formazione", istituito dalla sopra citata D.G.R. n. 1207/2011;

RITENUTO infine, di demandare:

- all'Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l'approvazione, con proprio atto,

della modulistica d'esame, nonché la nomina delle Commissioni;

- all'Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario e Competitività delle Imprese del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca di avviare una valutazione sui percorsi di IeFP effettivamente attivati su scala regionale, nell'ambito dell'Accordo Territoriale approvato con la sopra citata D.G.R. n. 425/2011;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Basilicata;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

A UNANIMITÀ di voti, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. approvare le "Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" che, allegate al presente atto (All. A), ne costituiscono parte integrante e sostanziale, quale riferimento obbligatorio a partire dal primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi a regime di IeFP previsto per il 2014;
2. demandare:
 - al Dirigente dell'Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l'approvazione, con proprio atto, della modulistica d'esame, nonché la nomina delle Commissioni;
 - al Dirigente dell'Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario e Competitività delle Imprese del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca di avviare una valutazione sui percorsi di IeFP effettivamente attivati su scala regionale, nell'ambito dell'Accordo Territoriale approvato con la sopra citata D.G.R. n. 425/2011;

3. disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

AII. A**REGIONE BASILICATA****DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

**Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**

*Linee guida esami leFP***Contenuti**

1. **Premessa**
2. **La Commissione d'esame**
 - 2.1. Composizione
 - 2.2. Nomina
 - 2.3. Compiti del Presidente
 - 2.4. Insediamento e funzionamento
 - 2.5. Compensi
3. **Requisiti di ammissione**
4. **Prove d'esame**
 - 4.1. Caratteristiche minime
 - 4.2. Periodo dell'esame e prove suppletive
 - 4.3. Allievi in condizioni particolari
 - 4.3.1. Allievi in situazione di disabilità
 - 4.3.2. Allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
 - 4.4. Scrutinio, pubblicazione dei risultati e ricorsi
5. **Attestazioni**

*Linee guida esami leFP***1. Premessa**

Le presenti "Linee guida" disciplinano le modalità di realizzazione degli esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP), finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale, nelle more della completa definizione del sistema nazionale e regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.

L'esame finale ha lo scopo di accertare l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali di cui alle Figure nazionali¹, ovvero alle Qualificazioni del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni" della Regione Basilicata (di seguito RRQ), se definite², al termine di un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche adeguate allo sviluppo delle competenze.

Le presenti linee guida sono definite in ossequio ai livelli essenziali di prestazione di cui al Capo III, in particolare l'art. 20, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e all'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)", del 20 febbraio 2014, nonché in coerenza con la cornice di riferimento generale di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e il sistema regionale di standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione delle competenze.

2. La Commissione d'esame

L'esame si svolge davanti a una Commissione, nominata e istituita dall'Amministrazione Regionale, che assicura il rispetto dei principi di accessibilità, collegialità, indipendenza, oggettività, riservatezza, terzietà, tracciabilità e trasparenza.

2.1. Composizione

La Commissione d'esame è così composta:

- a) un funzionario regionale o provinciale in qualità di Presidente (si veda il successivo par. 2.3);

¹ Cfr.: D.l. 11 novembre 2011, di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (rep. atti n. 137/CSR); D.l. 23 aprile 2012 di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (rep. atti n. 21/CSR); D.l. 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (rep. atti n. 36/CSR) e, in particolare, l'Allegato 3 "Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale"; DGR n. 1221 del 19 luglio 2010, con la quale la Regione Basilicata ha recepito l'Accordo del 29 aprile 2010 (rep. atti n. 36/CSR); D.G.R. n. 885 del 4 luglio 2012, con la quale la Regione Basilicata ha recepito i sopra citati Accordi del 27 luglio 2011 (rep. atti n. 137/CSR) e del 19 gennaio 2012 (rep. atti n. 21/CSR), fermo restando l'Allegato 3 dell'Accordo del 29 aprile 2010.

² Cfr.: D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, di istituzione del RRQ, e tutti gli atti a essa conseguenti.

Linee guida esami leFP

- b) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;
- c) un docente di una delle discipline tecnico-professionali del percorso formativo, proveniente dall'Istituto Professionale di Stato di riferimento;
- d) un docente/formatore dell'Organismo/Ente/Agenzia di supporto alla realizzazione del percorso;
- e) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni datoriali maggiormente significative sul territorio della Basilicata, con riferimento alla Figura / Qualificazione oggetto della prova d'esame;
- f) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente significative sul territorio della Basilicata, con riferimento alla Figura / Qualificazione oggetto della prova d'esame.

Le condizioni minime per la costituzione e validità delle sedute e delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente e di almeno due dei commissari di cui ai precedenti punti b), c), d), e) ed f).

2.2. Nomina

La nomina della Commissione è a cura dell'Ufficio regionale competente.

La richiesta viene effettuata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato presso cui è stato realizzato il percorso, d'intesa con l'Organismo/Ente/Agenzia di supporto, almeno 45 giorni prima delle date presunte d'esame.

Nella richiesta devono essere indicati, prioritariamente, le date presunte di svolgimento dell'esame e i nominativi dei commissari di cui ai precedenti punti b), c), d), e) ed f) e, per ognuno, un membro supplente, nonché tutti i riferimenti utili a contattarli.

E' facoltà dell'Ufficio regionale competente concordare date diverse da quelle indicate per esigenze organizzative e di servizio.

La Commissione è costituita in relazione ad una Figura / Qualificazione. In caso di più percorsi uguali, la Commissione può essere la stessa e, previo accordo tra Regione, Provincia e Istituto Professionale, può accorpare gli allievi in un'unica seduta d'esame.

In caso di sessioni suppletive, di cui al successivo par. 4.2, la Commissione è riconvocata con la medesima composizione.

2.3. Compiti del Presidente

Il Presidente della Commissione garantisce il regolare svolgimento delle procedure d'esame e, nello specifico:

- a) verifica la presenza del numero legale dei componenti della Commissione;
- b) organizza la riunione preliminare;
- c) presidia tutte le operazioni relative alla sessione d'esame;
- d) verifica la corretta esecuzione di tutte le procedure relative alla compilazione dei verbali;
- e) predispone la documentazione ai fini della pubblicazione degli esiti.

*Linee guida esami leFP*2.4. Insediamento e funzionamento

Nella riunione preliminare di insediamento, il Presidente della Commissione accerta la presenza del numero legale e l'identità dei Commissari.

In caso di incompatibilità o di irregolarità, il Presidente adotta i provvedimenti necessari, comprese l'eventuale riconvocazione della Commissione o la sospensione della sessione d'esame, con contestuale e immediata comunicazione all'Ufficio regionale competente.

La Commissione, validamente costituita, procede a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati (come previsto dal successivo par. 3);
- b) esaminare la documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento complessivi del gruppo classe e di ciascun allievo;
- c) elaborare le prove d'esame, rispettando le caratteristiche minime di cui al successivo par. 4.1;
- d) definire modalità per l'elaborazione di prove equipollenti o personalizzate riservate agli allievi con disabilità, forme e figure per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nonché condizioni e misure dispensative e compensative per l'effettuazione delle prove da parte di allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- e) concordare le caratteristiche, l'orario e le modalità specifiche di svolgimento e correzione delle prove, nonché i criteri e le griglie di valutazione, fermi restando i livelli minimi di cui ai successivi par. 4.1, 4.2 e 4.3;
- f) provvedere alla verbalizzazione e alla pubblicazione dei risultati.

Per l'elaborazione delle prove di cui al precedente punto d), la Commissione può decidere di coinvolgere altri docenti/formatori del percorso, per un massimo due unità e per la durata di una giornata lavorativa.

Le attività della Commissione, compresi i giorni di esame, hanno una durata complessiva massima pari a 6 giorni lavorativi. A questo termine si può derogare se il numero dei candidati è superiore a 40. In tal caso, la durata complessiva delle attività della Commissione può essere estesa fino ad un massimo di 9 giorni lavorativi.

2.5. Compensi

A tutti i membri della Commissione esaminatrice, compresi gli eventuali docenti/formatori coinvolti per l'elaborazione delle prove di cui al punto d) del par. 2.4, è attribuito:

- a) un gettone di presenza per ogni giorno effettivo di attività (riunioni, scrutini, giorni di esame), secondo le vigenti disposizioni normative, nazionali e regionali, e contrattuali di settore.
- b) il rimborso delle spese di viaggio, se dovuto, secondo la disciplina vigente per i dipendenti di ruolo degli Enti locali.

Linee guida esami leFP

I compensi e i rimborsi sono liquidati dall'Organismo/Ente/Agenzia di supporto alla realizzazione del percorso³.

3. Requisiti di ammissione

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che hanno frequentato il 75% del monte ore complessivo previsto dal percorso. E', inoltre, necessaria una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard delle Figure nazionali, ovvero delle Qualificazioni del RRO, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti/formatori del percorso. Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato presso cui è stato realizzato il percorso trasmette alla Commissione d'esame la seguente documentazione: elenco degli ammessi, elenco dei non ammessi, portfolio dei frequentanti il percorso di leFP.

Possono, altresì, essere ammessi gli allievi:

- a) che, pur non avendo raggiunto le ore di frequenza minima previste a causa di specifiche motivazioni (malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi) hanno raggiunto, a giudizio dei docenti/formatori, tutti gli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo;
- b) che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- c) che, avendo sostenuto nell'anno formativo precedente l'esame di Qualifica, non hanno conseguito l'idoneità.

Per l'ammissione alle prove finali di Diploma Professionale, oltre alle condizioni già previste in precedenza, è necessario il possesso di una Qualifica triennale di istruzione e formazione professionale o una Qualifica professionale triennale conseguita in regime di apprendistato ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i. In deroga a quanto previsto, è, anche, possibile l'iscrizione alle prove finali di Diploma Professionale per le Figure che non prevedono la qualifica professionale in uscita al terzo anno, data la mancanza, nel settore di riferimento, di Figure caratterizzate da competenze riconducibili al livello 3 EQF⁴.

³ Per la sessione d'esame relativa al 2014 per i percorsi del I Ciclo, avviati nell'a.s. 2011/2012, i compensi e i rimborsi sono liquidati nell'ambito delle risorse assegnate per le azioni di cui all'Intesa Interistituzionale Regione - Province, fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'AdG PO FSE Basilicata 2007-2013.

⁴ Cfr. Accordo tra Regioni e Province Autonome, del 25 febbraio 2010, per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) a livello regionale (rep. atti n. 10/028/CR7a/C9).

Linee guida esami IeFP

4. Prove d'esame

L'esame è finalizzato all'accertamento dell'acquisizione delle competenze previste dagli standard nazionali, ovvero da quelli regionali. La dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di valutazione integrata.

4.1. Caratteristiche minime

L'esame ha una durata complessiva flessibile, indicativamente da un minimo di 12/16 ore (2 giorni) a un massimo di 20/24 ore (tre giorni), e si struttura su tre prove, valutate in centesimi, che incidono, ognuna, con un peso specifico sul punteggio complessivo dell'esame⁶.

a) Prova delle competenze di base:

Punteggio massimo attribuibile	Incidenza sul punteggio complessivo dell'esame	Durata	Contenuti	Standard minimi di riferimento	Modalità di somministrazione
100 punti	25%	4 ore	Competenza linguistica (lingua italiana); competenza linguistica (lingua straniera); competenza matematica, scientifico-tecnologica; competenza storico, socio-economica.	Allegato 4 all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 (rep. atti n. 137/CSR) e standard regionali, ove definiti.	Predisposizione di tre prove in busta chiusa con successivo sorteggio di un plico da un allievo, alla presenza della Commissione e di tutti gli altri candidati, al momento dello svolgimento della prova.

b) Prova professionale:

Punteggio massimo attribuibile	Incidenza sul punteggio complessivo dell'esame	Durata	Contenuti	Standard minimi di riferimento	Modalità di somministrazione
100 punti	50%	6 ore	- Deve avere ad oggetto le competenze tecnico-professionali caratterizzanti e specifiche previste dagli standard nazionali, ovvero da quelli regionali, e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili; - deve avere un carattere pratico/prestazionale e	Allegati 2 e 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 (rep. atti n. 137/CSR); Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 19/01/2012 (rep. atti n. 21/CSR); Allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 (rep. atti n. 36/CSR), per le competenze tecnico-	Predisposizione di tre prove in busta chiusa con successivo sorteggio di un plico da un allievo, alla presenza della Commissione e di tutti gli altri candidati, al momento dello

⁶ La formula per calcolare l'incidenza del risultato delle singole prove in centesimi sul punteggio complessivo dell'esame è: "punteggio prova" x "incidenza prova su complessivo" / 100. Es: Prova delle competenze di base, pt. 75/100 (incidenza sul punteggio complessivo, pt. 19); Prova professionale, pt. 85/100 (incidenza sul punteggio complessivo, pt. 43); Prova orale, pt. 90/100 (incidenza sul punteggio complessivo, pt. 16); Formalizzazione esiti di apprendimento, pt. 70/100 (incidenza sul punteggio complessivo, pt. 5). Totale complessivo finale: pt. 82/100.

Linee guida esami IeFP

			<p>deve essere articolata su compiti/attività professionali caratterizzanti che si integrano per realizzare un prodotto/servizio, nell'ambito del processo lavorativo di riferimento;</p> <ul style="list-style-type: none">- deve essere contestualizzata all'interno di una situazione problematica sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro e deve necessariamente essere finalizzata alla realizzazione di un prodotto o servizio coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale;- al fine di facilitare il processo di svolgimento e di valutazione, è consigliabile suddividere la prova in una sequenza di compiti autoconsistenti (fasi significative del processo di svolgimento, un inizio e una fine autonoma), finalizzati a produrre dei risultati concreti che possono essere oggetto di valutazione intermedia; tali compiti possono essere collegati a specifiche attività lavorative (di pianificazione, di esecuzione, di controllo e di recupero delle anomalie), alla integrazione delle competenze di base nella risoluzione di problemi lavorativi e a momenti di riflessione finale sul lavoro svolto durante la prova (es. per giustificare eventuali scelte operate);- I criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli "ambiti di esercizio" dello standard di riferimento;- per l'esame di qualifica, in ciascuna delle fasi della prova, devono essere valutate, in modo trasversale, le competenze tecnico-professionali comuni in tema di qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.	professionali comuni di qualifica (professionale) e standard regionali, ove definiti.	svolgimento della prova.
--	--	--	---	---	--------------------------

Linee guida esami IeFP

c) Prova orale:

Punteggio massimo attribuibile	Incidenza sul punteggio complessivo dell'esame	Durata	Contenuti	Standard minimi di riferimento	Modalità di somministrazione
100 punti	18%	30/35 minuti per ciascun allievo	<ul style="list-style-type: none"> - Ha l'obiettivo di verificare il raggiungimento del "profilo" educativo, culturale e professionale in esito al percorso; - è strutturata sulla base della presentazione, da parte dell'allievo, di un elaborato personale, sotto forma scritta o multimediale, attinente alle tematiche del proprio settore professionale / progetto di vita lavorativo; - anche in riferimento agli esiti della "Prova delle competenze di base" e alla "Prova professionale", parte della "Prova orale" deve essere dedicata all'accertamento di dimensioni complessive delle competenze, nonché alla riflessione circa l'iter formativo realizzato e alle scelte maturate in ordine alla prosecuzione degli studi o all'inserimento lavorativo, nell'ambito del progetto di vita e personale dell'allievo; - per l'esame di Diploma professionale, l'elaborato è strutturato sotto forma di <i>project work</i> avente le seguenti voci minime: idea progetto, contesto, documentazione, valutazione e riflessione. 	<p>Allegati 2, 3 e 4 all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 (rep. atti n. 137/CSR); Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 19/01/2012 (rep. atti n. 21/CSR), Allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 (rep. atti n. 36/CSR), per le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale) e standard regionali, ove definiti.</p> <p>Colloquio individuale</p>	

Ai punteggi di cui a precedenti punti a), b) e c) va aggiunta la formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento (par. 3), anch'essa calcolata in centesimi, che incide sul punteggio complessivo dell'esame per un massimo del 7%.

Il punteggio minimo complessivo per il superamento dell'esame è di 60 punti su 100.

La Commissione può, altresì, stabilire l'eventuale utilizzo di supporti durante le prove (dizionari, calcolatrici, formulari, codici, ecc.).

*Linee guida esami leFP*4.2. Periodo dell'esame e prove suppletive

Al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 226/2005 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Derghe a tale data (spostamento o sessione suppletiva) sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.

4.3. Allievi in condizioni particolari4.3.1. Allievi in situazione di disabilità

Per gli allievi in situazione di disabilità certificata dalla competente struttura pubblica, è possibile predisporre prove equipollenti o personalizzate, omogenee al percorso svolto e finalizzate all'attestazione delle competenze acquisite. E' consentito, a tale scopo, l'impiego di insegnanti di sostegno e l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso le prove previste.

E', inoltre, indispensabile prevedere la disponibilità, durante la prova d'esame, di mezzi che abbiano funzionalità strumentale al raggiungimento dei medesimi obiettivi (es. ausili, protesi, tastiere speciali, dizionari braille, ecc.).

Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità e i criteri di elaborazione delle prove equipollenti o personalizzate devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nel verbale finale, cui sarà altresì allegata copia delle prove.

Nei documenti di pubblicazione degli esiti e nelle attestazioni non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

4.3.2. Allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per gli allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati dalla competente struttura pubblica, e/o con Piani Educativi Individuali equipollenti, che presentano specifiche difficoltà o sul piano delle prove scritte o su quello dell'orale, le Commissioni provvedono all'adozione di specifiche misure compensative e dispensative. Queste ultime non possono, comunque, riferirsi alla dispensa totale dall'esame finale. E', inoltre, possibile prevedere misure dispensative circoscritte a specifici esercizi o item delle prove o procedere, da parte della Commissione, a variazioni del format delle stesse.

Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità e i criteri di adozione di misure compensative e dispensative devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nel verbale finale.

Nei documenti di pubblicazione degli esiti e nelle attestazioni non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e della differenziazione attraverso misure dispensative e/o compensative.

*Linee guida esami leFP***4.4. Scrutinio, pubblicazione dei risultati e ricorsi**

Sulla base della tempistica e delle modalità operative stabilite in sede di riunione preliminare, la Commissione si riunisce per la correzione delle prove scritte e, prima dello svolgimento delle prove orali, ne pubblica gli esiti. Al termine delle operazioni di svolgimento delle prove orali, la Commissione si riunisce per lo scrutinio finale. La determinazione del punteggio complessivo finale in centesimi, come prevista dal precedente par. 4.1, è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La valutazione dei risultati è effettuata sulla base di una griglia elaborata dalla Commissione in cui devono trovare evidenza la/e competenza/e (e loro elementi, in termini di conoscenze ed abilità) oggetto della prova. Per gli allievi che non hanno raggiunto il punteggio minimo, va riportata la dicitura "Non idoneo/a"; per gli allievi non presenti alla prova, va utilizzata la dicitura "Assente".

Contestualmente allo svolgimento delle diverse operazioni d'esame, la Commissione procede alla compilazione del verbale finale.

Al termine dei lavori della Commissione, le determinazioni relative all'attribuzione della Qualifica o del Diploma Professionale vengono pubblicate sia all'albo delle comunicazioni dell'Organismo/Ente/Agenzia di supporto alla realizzazione del percorso, sia all'albo dell'Istituto Professionale di Stato di riferimento. Una copia del verbale finale, unitamente alle prove predisposte e a tutta la documentazione relativa alla sessione d'esame, deve essere inviata all'Ufficio regionale competente.

Le motivazioni di non idoneità non devono essere rese pubbliche.

Tutti i documenti relativi alla sessione d'esame devono essere tenuti agli atti, in originale, dall'Organismo/Ente/Agenzia di supporto alla realizzazione del percorso, e, in copia, anche dall'Istituto Professionale di Stato di riferimento, ai fini di eventuali controlli, per un arco di tempo non inferiore ai cinque anni.

I ricorsi avverso gli atti conclusivi della Commissione d'esame possono essere presentati esclusivamente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, ai sensi della normativa vigente.

5. Attestazioni

Gli allievi classificati idonei riceveranno l'Attestato di Qualifica Professionale, in esito al percorso triennale, e di Diploma Professionale, in esito al quarto anno, sulla base dei format di cui agli Allegati 5 e 6 all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 (rep. atti n. 137/CSR).

Agli allievi non ammessi agli esami, agli allievi classificati non idonei o agli allievi che interrompono il percorso formativo prima del conseguimento della Qualifica / Diploma, viene rilasciato l'Attestato di Competenze, sulla base del format di cui all'Allegato 7 all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 (rep. atti n. 137/CSR).

Linee guida esami leFP

La compilazione e la stampa degli attestati sono a cura dell'Organismo/Ente/Agenzia di supporto alla realizzazione del percorso, d'intesa con l'Istituto Professionale di Stato di riferimento, che utilizza gli appositi *file* forniti dall'Ufficio regionale competente, rispettando spaziatura, carattere, colori e dimensioni dei documenti in tutte le loro parti.

Gli attestati, debitamente compilati, devono essere consegnati, unitamente a una copia del verbale d'esame, all'Ufficio regionale competente che provvede alla repertoriatura e alla timbratura e sigla di ogni pagina, nonché a sottoporre gli attestati all'Assessore regionale al ramo per la firma, ai sensi della normativa vigente.

Gli attestati, eventualmente integrati da altre tipologie di attestazioni regionali, verranno rilasciati ai singoli allievi a cura dell'Istituto Professionale di Stato presso cui è stato realizzato il percorso.

6. Norme finali

In caso di ritardi, inerzie e inadempienze da parte dei soggetti coinvolti, ovvero nel caso in cui vi sia la necessità di assicurare l'erogazione del servizio, la Regione può sostituirsi nell'applicazione delle procedure previste dal presente dispositivo.